

14 MAG 2021 22681



CITTA' DI MODICA

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA



SETTORE VII

Sportello Unico per le Attività Produttive

PROVVEDIMENTO UNICO N. 18 /SUAP DEL 14 MAG 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



VISTA l'istanza prot. n. 34036 del 30/06/2016 e successiva prot. n. 65567 del 27/11/2018, avanzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica dalla sig.ra Lapira Silvana, nata a Palazzolo Acreide (SR) il 29/12/1954 e residente a Modica, in Via S. Giuliano 1^ Trav. n. 45 – C. F.: LPR SVN 54T69 G267E -, nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta omonima individuale, con sede a Modica in questa Via S. Giuliano 1^ Trav. n. 45 (Partita I.V.A.: 00600370886), intesa ad ottenere il provvedimento unico per l'ampliamento del complesso avicolo per l'allevamento di polli da ingrasso di cui al Provvedimento Unico n. 77/SUAP del 22/08/2011 e successivo Provvedimento n. 28/SUAP del 21/07/2016, consistenti nella realizzazione di un nuovo capannone e di un locale per spogliatoio – mensa operai, nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 158 - P.lle 521, 522 e 523, della superficie complessiva di mq 75174,00, sita a Modica in C.da Badiula Cella, zona "E 1" del P.R.G.;

CONSIDERATO che l'istanza ha dato luogo in data 30/06/2016, all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

CONSIDERATO che la domanda di cui trattasi, riguarda un intervento comportante l'espletamento di procedimenti finalizzati al rilascio dei seguenti correlativi atti:

- Parere del Servizio Urbanistica del Comune di Modica;
- Parere della Sezione Autorizzazione allo Scarico del Comune di Modica;
- Parere dell'Ufficio Servizio Igiene Ambiente di Vita dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica;
- Parere dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- Parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa;

CONSIDERATO che questa Struttura Unica ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

CONSIDERATO che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:

- Parere urbanistico reso in data 12/05/2021 dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile del VI Settore - Urbanistica;
- Parere favorevole all'Autorizzazione allo scarico reso in sede di conferenza dei servizi in data 21/10/2020, relativamente alle acque reflue civili provenienti dai servizi igienici e dalla mensa, da attuare tramite fossa Imhoff già autorizzata con provvedimento prot. n. 53197 del 15/11/2015;
- Parere favorevole dell'Ufficio Servizio Igiene Ambiente di Vita dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica, espresso in sede di conferenza dei servizi il 21/10/2020;
- Parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa reso nella conferenza dei servizi del 21/10/2020;
- Parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa, prot. n. 5847 U. O. 03 del 22/10/2019;

VISTA la Determina Sindacale n. 2505 del 16/10/2020 (Incarico di P. O.) e la successiva n. 3395 del 31.12.2020;

VISTO il D. A. n. 001/Gab. del 07/01/2021 – Decreto di V.I.A. – A.I.A.;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 26486 del 07/04/2017 e successiva prot. D.R.A. n. 32322 de 14/05/2019, con la quale la Ditta Lapira Silvana ha formulato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.Lgs n. 152/2006, unificata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis, del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione dell'insediamento in progetto;

VISTI il D.Lgs. n. 112/2008 e il D.P.R. n. 07/09/2010;

VALUTATE, ai fini del carattere amministrativo del procedimento di che trattasi, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento unico;

FATTA SALVA la responsabilità prettamente tecnica sugli atti endoprocedimentali acquisiti, quali pareri, valutazioni e istruttorie, di esclusiva competenza degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riguardo e sono pervenuti alle sopra indicate determinazioni;

FATTA SALVA altresì, la responsabilità sulle autocertificazioni in cui il dichiarante, così come previsto dalle leggi speciali in materia, assume su di se tutte le responsabilità civili e penali di quanto dichiarato;

DATO ATTO della mancanza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

RILASCI A

il presente provvedimento, in base alle sopraindicate determinazioni delle Amministrazioni competenti, alla sig.ra Lapira Silvana, nata a Palazzolo Acreide (SR) il 29/12/1954 e residente a Modica, in Via S. Giuliano 1^a Trav. n. 45 (C. F.: LPR SVN 54T69 G267E), nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta omonima individuale, con sede a Modica in questa Via S. Giuliano 1^a Trav. n. 45 (Partita I.V.A.: 00600370886), per potere realizzare un nuovo *capannone* e un locale per *spogliatoio – mensa operai*, in ampliamento del complesso avicolo esistente (allevamento di polli da ingrasso), di cui al Provvedimento Unico n. 77/SUAP/2011 e successivo Provvedimento n. 28/SUAP/2016, nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al *Foglio di mappa 158 - P.Ile 521, 522 e 523*, della superficie complessiva di mq 75174,00, sita a Modica in C.da Badiula Cella, zona "E 1" del P.R.G., il tutto, in conformità alla documentazione tecnica allegata; agli atti istruttori; ai sopra citati pareri acquisiti ed alle condizioni e prescrizioni da essi imposti, nonché a qualsiasi altra normativa pertinente.

Il presente atto è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- Vincolo dell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al *Foglio di mappa 158 - P.Ile 521, 522 e 523*, della superficie complessiva di mq 75174,00, sita a Modica in C.da Badiula Cella "E1" del P.R.G., in testa alla Ditta "Lapira Silvana", per la superficie autorizzata di mq. 1500,00, che sommata alla superficie coperta autorizzata Pri mq 4570,00, sviluppa una superficie coperta di mq 6070,00, secondo un rapporto di copertura minore di 1/10 mq/mq;
- Vincolo alla destinazione d'uso dei fabbricati: ad *allevamento di polli da ingrasso (capannone)* e a locale *spogliatoio e mensa operai*, come specificato nella documentazione tecnica esaminata dalle Amministrazioni competenti;
- Vincolo a mantenimento a parcheggio permanente della superficie minima di mq. 9.904,00 mq, la quale a norma dell'art. 9 ultimo comma della L. R. n. 37/85, costituisce pertinenza delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile;
- Quanto sopra fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

ART. 1

- Per quanto attiene l'esecuzione delle opere, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - l'inizio dei lavori, previa denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del presente provvedimento pena decadenza del provvedimento stesso e fatta salva comunicazione di proroga ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 10/08/2016, n. 16;
 - è fatto obbligo, di presentare a questo Ufficio la suddetta comunicazione di inizio lavori a firma della ditta e del direttore dei lavori, con l'indicazione del nominativo della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b (Dichiarazione dell'organico medio annuo) e b-bis (*Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.*) dell'art. 3, comma 8 del D.lgs. n. 494/1996, (comma così modificato dall'art. 86, comma 10 del D.lgs. n. 276/2003, poi dall'art. 20, comma 10 del D.lgs. n. 251/2004). Si precisa che in assenza della sopraindicata documentazione, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

- la comunicazione di inizio lavori dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni di cui alle Circolari A.R.T.A. n. 2 e 3 del 28/06/2007 e successiva modifica del con D. L. n. 4 del 16/04/2008 per lo scarico dei materiali provenienti dalle demolizioni, dai residui di lavorazione e di risulta, oltre a quanto disposto dall'Assessorato all'Ecologia di questo Comune con nota prot. n. 49736 del 27/09/2007 (le ditte interessate dovranno indicare la discarica da utilizzare per il materiale di demolizione e di risulta delle lavorazioni edili);
- qualora il tipo di intervento rientra fra quelli previsti dall'art. 3 del D.lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii., è fatto obbligo alla ditta di depositare in duplice copia, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 10/91 come integrata dal D.lgs. n. 192/05 e successivo D.lgs. n. 311/06, insieme alle denuncia dell'inizio dei lavori relativamente alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della suddetta legge, il progetto delle opere stesse corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza delle prescrizioni della sopracitata legge;
- il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, fatta salva comunicazione di proroga ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale n. 16 del 10/08/2016; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta un nuovo provvedimento;
- il presente atto autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi della concessione e l'oggetto dei lavori, il nome e cognome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice;
- la responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, rimanendo questo Comune del tutto estraneo;
- una volta terminata la realizzazione delle opere, l'utilizzo della costruzione può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, come sostituito dall'art. 3 del D.lgs. n. 222 del 20/11/2016, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 2



PRESCRIZIONI SPECIALI.

- Che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico dei reflui civili già autorizzato con provvedimento prot. n. 53197 del 15/11/2015 (richiamato nel D. A. n. 001/Gab. del 07/01/2021 – VIA - AIA), di cui al parere favorevole reso in sede di conferenza dei servizi in data 21/10//2020;

CONTROLLI:

- *L'Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, e di richiedere alla Ditta il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento/smaltimento reflui.*
- Che vengano rispettate le condizioni di cui al parere favorevole dell'Ufficio Servizio Igiene Ambiente di Vita dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica, espresso in sede di conferenza dei servizi il 21/10/2020 e confermato nella conferenza di servizi del 19/02/2021, come di seguito specificate:
 - *a condizione che siano rispettate le norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e in ogni caso che vengano attuati tutti gli accorgimenti idonei ad eliminare la produzione di polveri, aerosol, sostanze odorogene e la proliferazione di insetti;*
- Che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni dettate dal parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Ragusa, prot. n. 5847 U. O. 03 del 22/10/2019, ove, a tal riguardo, è ribadito quanto già espresso nel parere prot. n. 85 U. O. 03 del 09/01/201, il quale prescrive che:
 - *le coperture dei tetti, vengano realizzate con coppo siciliano di argilla a pasta chiara;*
 - *le pareti esterne vengano intonacate utilizzando tinte tenui;*
 - *i pannelli del fotovoltaico, vengano integrati al tetto lasciando perimetralmente un rinfascio di tegole di almeno cm 50;*
 - *perimetralmente ai lotti dell'azienda, si provvederà a piantumare alberi autoctoni a doppio sesto sfalsato;*
 - *parcheggi e stradelle dovranno essere realizzate in misto compatto;*

- dovranno essere mantenuti e ripristinati i muri a secco esistenti;
- ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004;
- Che vengano rispettate tutte le norme e le prescrizioni antisismiche in relazione alle Autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. n. 64/1974, richiamate nel parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa reso nella conferenza dei servizi del 21/10/2020 e confermato in sede di conferenza dei sevizi del 19/02/2021.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. a), della L. R. n. 16 del 10/08/2016, visti gli atti del fascicolo; viste le Dichiarazioni sostitutive dell'Atto di Notorietà con l'allegata documentazione, trasmesse dalla ditta con note prot. n. 19196 del 23/04/2021 n. 22509 del 13/05/2021; vista la nota prot. n. 22561 del 13/05/2021, trasmessa a mezzo PEC di pari data dal Settore VII – Urbanistica, il presente provvedimento è rilasciato in esenzione del contributo di costruzione in quanto l'intervento di che trattasi, rientra tra gli "Interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 comma 1, del D. Lgs n. 99 del 29/03/2004 e ss.mm.ii.",

ART. 4

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a mano; copia sarà trascritta nei pubblici Registri Immobiliari di Ragusa a cura e spese del destinatario. Il ritiro dell'atto autorizzativo comporta per i richiedenti e/o gli aventi diritto l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio vigenti;

ART. 5

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modica ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della consegna dell'atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

ART. 6

Fanno parte integrante del presente atto n. 03 elaborati progettuali e la Relazione tecnica vidimati dal Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica, i quali vengono presi in consegna dalla richiedente o dalla persona all'uopo delegata.

Il presente provvedimento si compone di n. 5 pagine.

Modica li,

4 MAG 2021



Il Responsabile del VII Settore
Geom. Giuseppe Gintoli

and

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto/a, LAPIRA SILVANA, nato/a a PAZZOLO ACREIDE il 29-12-1954
C. F. LPR SVN54T69G267E, dichiara di aver ritirato oggi 18/05/2021 l'originale
del presente provvedimento e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute e obbligarsi
all'osservanza delle stesse, cui il rilascio del presente atto è subordinato.

Modica, 18/05/2021

Il Dichiarante

Rafaele Strano